



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 8 giugno 2020 n.100

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Valutati i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità e l'urgenza di provvedere ad un graduale allentamento delle misure restrittive disposte con i precedenti decreti – legge per consentire una progressiva ripartenza in sicurezza della vita sociale in particolare modo per consentire al più presto a persone in isolamento prolungato da COVID-19 di praticare attività motoria all'aria aperta;
Vista la delibera del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta dell'8 giugno 2020;
Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:*

DESTINAZIONE TEMPORANEA DI AREE VERDI ADIBITE A ZONA RICREATIVA PER ATTIVITÀ MOTORIA DESTINATA A PERSONE IN ISOLAMENTO PROLUNGATO DA COVID-19

Art. 1

(Permesso di mobilità per il raggiungimento di Aree Verdi dedicate ai soggetti positivi COVID-19)

1. Il presente decreto - legge individua le modalità e prescrizioni che consentano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del Decreto - Legge 31 maggio 2020 n. 96, gli spostamenti dalla propria abitazione o dimora per i pazienti che, essendo positivi al COVID-19 in seguito a esito positivo di tampone molecolare, siano in isolamento domiciliare prolungato.
2. Per isolamento domiciliare prolungato si intende un periodo superiore a 30 giorni. Considerato che la carica virale potrebbe risultare inferiore rispetto ai primi giorni, l'ISS può valutare di consentire gli spostamenti di cui al comma 1 anche a pazienti che, pur non avendo superato 30 giorni di isolamento domiciliare, su indicazione del medico curante ne trarrebbero beneficio fisico, psicologico o di altra natura.
3. Gli spostamenti di cui al comma 1 sono limitati all'itinerario tra la propria abitazione/dimora e le aree verdi (o viceversa) di cui all'articolo 2 del presente decreto – legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto - Legge n. 96/2020.

Art. 2

(Individuazione delle Aree Verdi)

1. La Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, in collaborazione con l'UGRAA, individua le aree verdi destinate a parco pubblico il cui accesso viene temporaneamente dedicato esclusivamente ai pazienti di cui all'articolo 1, comma 1, in base a calendari stabiliti nei commi seguenti.

2. La lista delle aree verdi individuate a mente del comma 1 è trasmessa alla Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, alla Protezione Civile e al Dipartimento Prevenzione ISS per la verifica dell'idoneità all'utilizzo.

3. Verificata l'idoneità di cui al comma 2, la Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale trasmette alle Forze di Polizia la lista delle aree verdi idonee al fine di definire appositi calendari di accesso.

4. I calendari di cui al comma 3 vengono infine trasmessi al gruppo di gestione degli isolamenti per la diffusione dell'informativa ai soggetti in stato di isolamento che ne faranno richiesta.

Art. 3

(Modalità di accesso alle Aree Verdi idonee)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che intendano recarsi alle Aree Verdi di cui all'articolo 2, devono osservare le seguenti indicazioni:

a) Telefonare al gruppo di gestione degli isolamenti al numero ISS 0549.994001, il quale tiene traccia di ogni richiesta pervenuta e indica al richiedente in quale area verde recarsi e in quale orario in base alle richieste e alle priorità rilevabili dalle indagini epidemiologiche. Il numero di persone che accedono contemporaneamente alle Aree Verdi può essere contingentato per motivi di sicurezza da parte del gruppo di gestione degli isolamenti. In caso di contingentamenti, la priorità è data a chi si trova in isolamento da più tempo. Su richiesta ed in base alla disponibilità, l'ISS può attivare servizi di trasporto gratuito.

b) Una volta ricevute le informazioni di cui alla lettera a), comunicare alla Centrale Operativa Interforze, al numero 0549.888888, la data e l'ora di uscita e di rientro prevista e la targa del mezzo utilizzato. Il tragitto dal domicilio all'area verde (e viceversa), oggetto della deroga del presente decreto-legge, dev'essere quello più breve. Non è consentito lo spostamento a piedi o con mezzi aperti.

2. Nel tragitto dal domicilio al mezzo di trasporto e dal mezzo di trasporto all'area verde, il soggetto dovrà indossare la mascherina, preferibilmente del tipo ffp2 senza valvola, e avere cura di non entrare in contatto con superfici comuni o altre persone, adottando tutte le misure di distanziamento sociale e corretto uso dei presidi.

3. Il soggetto che in caso di controllo:

a) si trovi in luogo diverso dall'Area Verde indicata;

b) si trovi in un percorso non compatibile con quello più breve da o verso l'abitazione o dimora rispetto all'area verde comunicata;

c) non abbia rispettato gli orari comunicati;

sarà punito con la sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00) da applicarsi immediatamente all'atto dell'accertamento, fatto salvo che il comportamento non costituisca più grave reato.

4. Le Aree Verdi di cui al presente decreto – legge sono identificate e munite di apposita cartellonistica, da parte dell'UGRAA, che inibisce l'accesso alle persone non autorizzate. Chiunque non rispetti tale divieto è punito con sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00) da applicarsi immediatamente all'atto dell'accertamento, fatto salvo che il comportamento non costituisca più grave reato.

Art. 4

(Norme di comportamento)

1. Al fine di tutelare la privacy dei soggetti coinvolti, in prossimità ed all'interno delle Aree Verdi è interdetto l'utilizzo di videocamere o fotocamere, fatta eccezione per quelle già installate ai fini di videosorveglianza o sicurezza per il controllo del territorio.

2. Le Forze di Polizia possono accedere alle Aree Verdi per controllare il rispetto delle prescrizioni da parte degli utilizzatori e per evitare l'accesso a persone diverse da quelle autorizzate.
3. I soggetti autorizzati a fruire delle Aree Verdi adottano tutte le disposizioni igieniche e le cautele previste dalle norme o eventuali ulteriori disposizioni impartite dal Dipartimento Prevenzione ISS.

Art. 5
(Sanificazione)

1. Considerata la valutazione, svolta dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie, secondo cui vi è una ridotta esposizione al rischio di contagio, trattandosi di Aree all'aria aperta utilizzate in orari esclusivamente dedicati; considerato altresì che è previsto trascorrano numerose ore tra la presenza di persone COVID-19 positive e la eventuale presenza di altri avventori, non sono necessarie misure di sanificazione aggiuntive a quelle previste all'Allegato 1 del Decreto - Legge n. 96/2020.
2. Gli eventuali arredi e servizi igienici dovranno essere sanificati, da parte dell'AASS o di aziende da essa incaricate, nel periodo intercorrente tra l'utilizzo dell'Area da parte di persone in isolamento da COVID-19 e soggetti non infetti.

Art. 6
(Durata)

1. Le disposizioni del presente decreto – legge producono effetti a partire dalle ore 00.01 di martedì 9 giugno 2020 fino alla fine dell'emergenza sanitaria.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 giugno 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini